

TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE LAVORO

Ricorso (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

La sig.ra MANZOLI Giuseppina, nata a Messina (ME) l'8.8.1964 (C.F.: MNZ GPP 64M48 F158L), ivi residente, Vill. Santa Lucia Sopra Contesse, Via Piano di Zona, Complesso Mimosa pal. A/8a, ivi domiciliata, presso lo studio dell'avv. Giovanni Marchese (C.F.: MRC GNN 63A30 F158B – pec: marchese.giov@pec.giuffre.it - fax 090/679645), che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto, espone e chiede quanto segue.

^ ^ ^

La ricorrente è stata abilitata per l'insegnamento nella scuola primaria - giusto concorso pubblico ordinario per titoli ed esami abilitante (indetto con D.D. del 2.4.1994) - nell'anno 1996, e, successivamente, ha acquisito anche il titolo di insegnante di sostegno.

Quindi, ai fini dell'assunzione, come previsto ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs 297/1994 e smi, la ricorrente si è iscritta nelle graduatorie ad esaurimento (c.d. G.a.E.), sia per posto comune che per posto di sostegno, ogni tre anni aggiornate, fino, per ultimo, al triennio in corso 2015/2017.

Nel frattempo, la sig.ra Manzoli ha svolto lavoro precario, con contratti a tempo determinato succedutesi ogni anno, per circa 18 anni consecutivi.

Avendo partecipato al piano straordinario di assunzioni per la scuola, previsto dalla legge 13.7.2015 n.107, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c), per l'anno scolastico 2015/2016, la ricorrente, a seguito di apposita domanda, è stata assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato, su posto di sostegno, stipulato in data 16.10.2015, con decorrenza giuridica dall'1.9.2015, ed assegnata provvisoriamente, per il primo anno, nell'ambito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, con cui ha stipulato il predetto contratto.

Quindi, riguardo alle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2016/2017, previste dalla stessa predetta legge, finalizzate all'assegnazione della sede definitiva,



la ricorrente ha presentato la relativa domanda, indicando le sedi in ordine di preferenza, che ha inoltrato per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. Lo stesso MIUR, esaminando la domanda, poi notificata dopo le verifiche alla ricorrente, ha riconosciuto il punteggio di mobilità sul sostegno di complessivi punti 102 (+ 6 per il caso di ricongiungimento nel comune di residenza); e, successivamente, all'esito delle operazioni nazionali di mobilità, con e.mail del 23.8.2016, ha comunicato la designazione della sede definitiva, con vincolo triennale, presso l'“Istituto Comprensivo C. Colombo” A. Manzoni” di Fiumicino (RM), come insegnante di sostegno.

Sicchè, la ricorrente è stata assegnata nell'ambito 0010 del Lazio, al n. 66 nell'ordine di scelta indicato nella domanda di mobilità.

Senonchè, tale assegnazione di sede è illegittima e la ricorrente, di diritto, in base alla domanda, avrebbe dovuto essere assegnata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina (il primo in ordine di scelta), già, in relazione al suo punteggio, senza alcuna distinzione per fasce o precedenza; e/o, comunque, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania (il secondo in ordine di scelta, dopo quello di Messina), sempre in relazione al suo punteggio e senza alcuna distinzione per fasce o precedenza. Ed anche ove mai fossero legittime le fasce previste dal CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016, comunque, la ricorrente, di diritto, avrebbe dovuto essere assegnata, sempre, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, in quanto di fascia C avente precedenza alla fascia D. Nel contempo, in ogni caso, tale assegnazione è illegittima in quanto non è avvenuta in base ai posti di sostegno effettivamente esistenti e disponibili ai fini della mobilità, in quanto, nel caso di specie, proprio nell'ambito del predetto Ufficio Scolastico di Catania, tali posti sono stati, illegittimamente, sottratti a tale fase ed assegnati, ai fini dell'assegnazione provvisoria annuale, addirittura, a docenti di posto comune privi di titolo per l'insegnamento sul sostegno.

^ ^ ^



Sicchè, in base a quanto sopra rilevato, tenuto conto della domanda di mobilità e del punteggio di diritto, la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata, innanzitutto, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia nell'Ambito Territoriale di Messina – 1^a sede prescelta - in uno degli ambiti in cui si suddivide (nell'ordine indicato: 0013, 0014, 0015, 0016) perché sui posti di sostegno messi a disposizione dal MIUR (in particolare nell'ambito 0014, in cui ricade la Scuola Primaria di Francavilla di Sicilia), risultava disponibile un posto che è stato assegnato ad una docente con punteggio inferiore a quello della ricorrente, come si evince dal bollettino della mobilità docenti scuola primaria, pubblicato dall'USP di Messina in data 29.7.2016; quindi, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia nell'Ambito Territoriale di Catania – 2^a sede prescelta - in uno degli ambiti in cui si suddivide (nell'ordine indicato: 0009, 0010, 0006, 0007, 0008) perché: a) sui posti di sostegno messi a disposizione dal MIUR risultavano disponibili posti che sono stati assegnati a docenti con punteggio inferiore a quello della deducente, come si evince dal bollettino della mobilità docenti scuola primaria, pubblicato dall'USP di Catania in data 29.7.2016; a.1) quand'anche le censurate fasce fossero legittime, la sua collocazione in fascia C prevarrebbe sulla fascia D in cui risultano nel citato bollettino dell'USP di Catania alcuni docenti assegnatari di sedi che dovevano essere assegnate, in via prioritaria, alla deducente; b) esistevano posti di sostegno disponibili, ma illegittimamente sottratti alle operazioni di mobilità, che, nelle operazioni successive di assegnazione provvisoria, sono stati assegnati, addirittura, a docenti di posto comune privi di titolo necessario per l'insegnamento di sostegno.

Nelle more, tuttavia, per non perdere il posto di lavoro, la ricorrente è stata costretta a prendere servizio nella sede illegittima assegnatale, a Fiumicino, a distanza di circa 900 km da quella legittima, in dispregio del suo diritto soggettivo tanto più gravemente leso in quanto coniuge con figli residenti a Messina.

Al momento, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto l'assegnazione provvisoria, per l'anno scolastico in corso 2016/2017, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina. Al termine del presente anno scolastico dovrà rientrare a Fiumicino.



^^^

Stando così le cose, in ragione della ricorrente, valgono le seguenti considerazioni di

DIRITTO

1- Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data di recepimento, per violazione della legge 13.7.2015 n. 107 e smi. Violazione del diritto soggettivo della ricorrente essendo l'unico criterio discrezionale per le operazioni di mobilità per le fasi c.d. B e C quello del punteggio senza fasce di preferenza né precedenza.

1.1) Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione – costituente il bando della mobilità finalizzato all'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con sede provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 con il piano straordinario di cui alla legge n. 107/2015 - hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti partecipanti (non vincitori) al concorso 2012 inseriti nella graduatoria di merito (non abilitante all'insegnamento per i non vincitori) e quelli, come la ricorrente, provenienti dalle GAE (vincitori e partecipanti a concorsi precedenti finalizzati all'abilitazione all'insegnamento) che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.

Sulla mobilità, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, infatti, si consideri quanto segue.

L'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che “... *i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.* ... ”.



In effetti, nulla si dice, al comma 108 dei docenti di cui al comma 96 lettera a (cioè di quelli provenienti dalla GM del concorso 2012). Ma, nel contempo, nulla si dice nemmeno che a costoro potesse applicarsi la disciplina ordinaria della mobilità provinciale, vale a dire quella prevista per i docenti assunti in via ordinaria ai sensi dell'art. 399 del T.U. sulla scuola di cui al D.Lgs n. 207/1994.

Ed infatti, al comma 73, la stessa legge n. 107/2015 ha indicato, espressamente, i docenti assunti nell'anno 2015/2016 a cui applicare la mobilità ordinaria in sede provinciale in questi ricomprendendo, oltre ai docenti assunti in via ordinaria (indicati come assunti in c.d. fase 0), **esclusivamente**, i docenti assunti in via straordinaria in c.d. fase A, in cui sono ricompresi sia quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 sia quelli provenienti dalle GAE.

Pertanto, se avesse voluto estendere la mobilità ordinaria in via provinciale anche ai docenti assunti in via straordinaria in fase B ed in fase C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 (e solo per costoro), il legislatore della legge 107/2015 lo avrebbe precisato ed espressamente indicato.

D'altra parte, non si comprenderebbe una tale disparità di trattamento – che sarebbe illogica e contraddittoria – dal momento che lo stesso legislatore della legge 107/2015, per i docenti assunti in via straordinaria in fase A, non fa alcuna distinzione tra quelli provenienti dal concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae. E sempre lo stesso legislatore, al comma 108, nel periodo successivo (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), dove si occupa dell'assegnazione provvisoria, disciplina tale istituto per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, in modo eguale, senza fare alcuna distinzione tra GM concorso 2012 e Gae, assicurando parità di trattamento.

Ed allora, può dirsi con certezza che la legge n. 107/2015, a differenza di quanto è dato leggere nell'art. 6 del CCNI e quindi nell'O.M. n. 241 (artt. 8 e 9), non prevede alcuna preferenza né fasi distinte tra i docenti assunti in via straordinaria in fase B e C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae; e meno



che mai prevede una mobilità provinciale per i primi diversa da quella nazionale per i secondi.

1.2) Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione – costituente il bando della mobilità finalizzato all'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con sede provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 con il piano straordinario di cui alla legge n. 107/2015 - hanno introdotto un'altra disparità di trattamento a vantaggio dei docenti assunti entro il 2014/2015, ai danni dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016.

Anche in questo caso, infatti, le operazioni di mobilità hanno distinto la posizione dei docenti assunti entro il 2014/2015 dagli altri assunti nell'anno scolastico 2015/2016 prescindendo dal punteggio.

Ed anche in tale caso tale discriminazione introdotta dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, non trovano riscontro nella legge n. 107/2015.

Si osservi, infatti, quanto segue.

Nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto B della mobilità, punto 1, si legge *“1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;”*.

Senonchè, quanto previsto dalla norma contrattuale non trova riscontro nell'art. 1, comma 108 della 107/2015, primo periodo, laddove si legge che *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale*



partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).".

Sicchè, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017, i "docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015", partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia.

Non è prevista, quindi, né una mobilità c.d. su scuola e non su ambito né, soprattutto, una mobilità interprovinciale.

Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, questa introduce una deroga (determinando, in tal modo, una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 che possono vedersi sottratte le scuole e gli stessi ambiti. Infatti, tale illegittima previsione, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito. Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.



In ogni caso, la citata norma contrattuale ha introdotto una deroga prevedendo una mobilità interprovinciale non prevista, assolutamente, dalla legge 107/2015 che, anzi, espressamente, al contrario, prevede una mobilità nazionale al pari di quella prevista per i docenti provenienti dalle Gae: per cui, non prevede alcuna prerogativa diversa dal punteggio posseduto.

^ ^ ^

Per cui, per quanto sopra esposto, ai sensi della legge 107/2015, l'unico criterio discrezionale nelle operazioni di mobilità doveva essere quello del punteggio posseduto e quindi le graduatorie di mobilità dovevano e devono essere effettuate solo in base al punteggio.

Quanto sopra considerato, in diritto, ha già trovato conferma, sia pure in via cautelare, dal Tar di Roma, investito della questione della illegittimità ed annullamento dell'OM n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI di pari data, con le ordinanze prodotte agli atti.

Solo il punteggio, quindi, deve essere il criterio discriminante tra i partecipanti alla mobilità 2016/2017.

E proprio in linea con tale principio di diritto, per casi analoghi a quello di cui si tratta, che la giurisprudenza di merito del Giudice del lavoro (il Tar di Roma, peraltro, si è pronunciato per il proprio difetto di giurisdizione a favore del G.O.) si è pronunciata, nel senso di ritenere illegittima ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento nelle operazioni di mobilità, anche quella operata nella fase B e C di cui qui si tratta, ritenendo essere legittimo il solo criterio discrezionale del punteggio in graduatoria che tiene conto dell'anzianità di servizio, dei titoli del servizio, delle situazioni familiari e personali [cfr. Tribunale del Lavoro di Trani, ordinanza del 16.9.2016; Tribunale del Lavoro di Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016; Tribunale del Lavoro di Taranto, ordinanza del 20.9.2016; Tribunale del Lavoro di Patti, ordinanza del 31.10.2016; Tribunale del Lavoro di Palermo (commento ordinanza su Orizzonte Scuola); Tribunale del Lavoro di Pavia, ordinanza dell'11.11.2016; Tribunale del Lavoro di Roma n. 3 ordinanze del 12.12.2016; Tribunale del Lavoro di Foggia, ordinanza del 21.12.2016; Tribunale del Lavoro di Vercelli, ordinanza del



3.1.2017; Tribunale del Lavoro Ferrara, ordinanza del 28.1.2017; Tribunale del Lavoro collegiale di Parma del 30.1.2017; Tribunale del Lavoro di Ravenna, ordinanza del 3.2.2017].

Nel caso di specie, è accaduto invece che, innanzitutto, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e, quindi, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, posti disponibili per l'assegnazione della sede definitiva sono stati assegnati a docenti con punteggio inferiore, con grave violazione del diritto soggettivo della ricorrente.

2- Violazione e/o falsa applicazione del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 (art. 6) e dell'O.M. n. 241 di pari data di recepimento. Violazione della legge 13.7.2015 n. 107 e smi. Violazione del diritto soggettivo per mancata osservanza delle fasce di preferenza e precedenza.

In via subordinata a quanto censurato al punto precedente, ove mai l'art. 6 del CCNI sulla mobilità indicato in epigrafe fosse legittimo, si osserva ed eccepisce pure quanto segue.

Il suddetto art. 6, rubricato "*Fasi dei trasferimento e dei passaggi*", distingue quattro fasi: A, B, C e D, prevedendo, così, per i posti disponibili ai fini della mobilità, un ordine di priorità per fase e, quindi, poi, solo all'interno di ogni fase il rispetto della graduatoria di merito. Tale situazione, come eccepito al punto precedente, ha determinato i pregiudizi lamentati dalla ricorrente in quanto in tal modo non sono stati rispettati i punteggi e quindi il merito e l'anzianità di servizio dei docenti che hanno partecipato a tali operazioni di mobilità con la disparità di trattamento che ne è derivata.

Resta, comunque, il fatto che – a parte il punteggio – se fosse legittima tale distinzione in fasi, la fase C deve prevalere sulla fase D anche a prescindere dal punteggio.

Ebbene, nel caso di specie, come si può evincere dal bollettino dei trasferimenti delle fasi B, C e D, pubblicato dall'USP di Catania il 29.7.2016, prodotto agli atti, risultano assegnati ben tre posti di sostegno a docenti della fascia D, in pregiudizio della ricorrente appartenente alla fascia C. E ciò, addirittura, stando sempre al CCNI



dell'8.4.2016, la distinzione per fasce dovrebbe prevalere anche sulla precedenza ex lege 104/1992, operando tale precedenza all'interno di ogni fascia.

Pertanto, quanto meno, la ricorrente avrebbe diritto ad uno dei posti assegnati ai sigg.ri Cuscunà Loredana, Giordano Grazia e Oliveri Maria Rosa, anche a prescindere dal punteggio e dalla precedenza.

3- Altra questione rilevante ai fini della decisione è quella riguardante i posti di sostegno presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania sottratti, illegittimamente, all'assegnazione della sede definitiva nelle operazioni di mobilità – e quindi sottratti alla domanda di mobilità della ricorrente - e messi a disposizione in sede di assegnazione provvisoria, addirittura, anche, a docenti di posto comune senza titolo per il sostegno.

E' accaduto, infatti, quanto segue.

Dopo il completamento delle operazioni di mobilità, è avvenuto che, in carenza di alcuno dei presupposti previsti dalla normativa in materia – non trattandosi di posti resisi disponibili ad anno scolastico iniziato e quindi già assegnati di diritto per l'anno scolastico in questione e e resisiti successivamente e temporaneamente vacanti – sono stati dichiarati disponibili un numero elevato di posti di sostegno assegnati, addirittura, a docenti di ruolo di posto comune senza titolo che ne hanno fatto richiesta.

Ciò si è verificato, in Sicilia, in particolare, negli ambiti territoriali delle province di Catania e di Palermo, in base ad un accordo sindacale raggiunto a livello statale e regionale, sfociato nel CCNR del 24.8.2016.

* * *

Infatti, a livello sindacale per venire incontro ai docenti di posto comune – in particolare residenti a Palermo e a Catania – con il CCRI per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 24.8.2016 sono stati messi a disposizione posti di sostegno per insegnanti di posto comune privi di titolo per il sostegno. Solo che tali posti non erano, assolutamente, posti occupati di diritto e disponibili di fatto (e cioè resisi disponibili dopo le assegnazioni delle sedi definitive a copertura dei posti vacanti), ma posti vacanti già preesistenti e che, come tali, di diritto, dovevano essere



messi a disposizione per le operazioni di mobilità ai fini dell'assegnazione delle sedi definitive.

* * *

Sotto tale profilo il citato CCRI è illegittimo e va disapplicato perché lesivo dei diritti soggettivi del ricorrente che ha diritto all'assegnazione del posto vacante.

Fatto sta che, dopo l'approvazione del predetto CCRI, dall'oggi al domani, a Catania, si sono resi disponibili un numero relevantissimo di posti di sostegno destinati a consentire l'assegnazione provvisoria a favore di docenti di posto comune, già assunti di ruolo nelle scuole del centro/nord Italia, per l'anno scolastico 2015/2016, per potere svolgere il servizio, almeno per un anno, non lontano da casa. Il che stava a significare che tali posti erano disponibili e preesistenti e che, quindi, dovevano essere messi a disposizione per le operazioni di mobilità per il sostegno.

Invero, il fatto che tali posti sono numerosissimi e che sono stati messi a disposizione prima dell'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 (come emerge nella documentazione che si produce), sta a significare che si tratta di posti di sostegno vacanti e, quindi, necessariamente, già preesistenti e, come tali, illegittimamente, sottratti alle operazioni di mobilità. E la cosa più incomprensibile ed illegittima è che tali posti sono stati assegnati a docenti di posto comune privi di alcun titolo per l'insegnamento di sostegno.

Si è, quindi, arrivati all'assurdo di avere impedito l'assegnazione della sede definitiva ad una docente, come la ricorrente, che ne avrebbe avuto diritto – “nascondendo” la cattedra di sostegno vacante – consentendo ad altro docente di occuparla, temporaneamente, per un anno, addirittura, pur non avendone diritto in quanto docente di posto comune e privo quindi dell'abilitazione per l'insegnamento di sostegno.

Sotto tale profilo, quindi, la ricorrente ha diritto all'assegnazione della sede definitiva nell'ambito della provincia di Catania, trattandosi di posti vacanti preesistenti alle operazioni di mobilità e che dovevano essere messi a disposizione per tali operazioni.



4- Altra questione che rileva, sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo, è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che non è chiaro come mai – in base al punteggio di 102 sul sostegno - la ricorrente sia stata assegnata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale del Lazio, Ambito 0010, la cui richiesta (come si evince dalla domanda di mobilità allegata in atti), risulta essere la 66^a - quando, aveva selezionato, in prima istanza, Messina (ambiti Sicilia 0013, 0014, 0015, 0016), in seconda istanza Catania (ambiti 0009, 0010, 0006, 0007, 0008), e così via.

Invero, ai fini della prossimità rispetto alla provincia di Messina, sede prescelta in quanto di residenza della ricorrente, la sede di assegnazione si trova a circa 900 km, e quindi tra i punti più lontani di cui alla tabelle di prossimità prevista dall'art. 9, comma 17, dell'O.M. n. 241/2016.

Sicché e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata l'assegnazione della ricorrente frutto del famoso c.d. “algoritmo” per l'individuazione delle sedi, che, nel caso di specie, ha errato in modo macroscopico, atteso che la sede di assegnazione oltre che lontana non tiene in alcuna considerazione né il punteggio né le disponibilità esistenti in altri ambiti prescelti più vicini né le particolari famiglia legate al necessario ricongiungimento con la famiglia.

Per cui, la ricorrente, in quanto dipendente della P.A., ha pieno diritto a rivolgersi al G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi e spetta datore di lavoro pubblico l'onere della prova di avere agito correttamente.

5- Sotto il profilo dell'urgenza, che sarà fatto valere in corso di causa, si consideri quanto segue.

5.1) Sul “fumus boni iuris” del ricorso, a proposito del punteggio, basti solo confrontare il punteggio di mobilità di diritto della ricorrente di punti 102, rispetto ai punti riportati, innanzitutto, nella graduatoria del bollettino dei trasferimenti pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, laddove risulta un docente con un punteggio inferiore a quello della ricorrente; nonché, rispetto ai punti riportati



nella graduatoria del bollettino dei trasferimenti pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, laddove risultano numerosi docenti con punteggio inferiore. E sempre sul "fumus boni iuris", basta ancora rilevare, sempre con riferimento all'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, che i posti assegnati, nelle operazioni di assegnazione provvisoria suppletiva a quella ordinaria, addirittura, a docenti di posto comune senza titolo per l'insegnamento sul sostegno, non sono posti resisi disponibili, ma posti vacanti preesistenti e che, come tali, dovevano, necessariamente, essere messi a disposizione ai fini dell'assegnazione delle sedi definitive.

5.2) Sul danno grave ed irreparabile basti solo considerare quanto segue sulla lesione del bene famiglia.

L'assegnazione della sede definitiva in ambito Lazio 0010 (Ufficio Scolastico Provinciale di Roma) ha costretto la ricorrente ad allontanarsi dal nucleo familiare, oltre che ad affrontare ingenti costi non solo per viaggi per ricongiungersi con i suoi cari, ma anche e soprattutto di vitto ed alloggio a circa 900 km dalla residenza familiare, tutto ciò mantenendo immutata la retribuzione. Tale situazione oltre a provocare gravissimo pregiudizio per l'unità familiare è anche motivo di serio pregiudizio all'equilibrio psicofisico del ricorrente.

Al momento, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina. Al termine del presente anno scolastico dovrà rientrare nella predetta sede di servizio e necessiterà una pronuncia cautelare.

^^^

Tutto ciò premesso, la sig.ra Manzoli Giuseppina, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

1) Preliminarmente, in quanto da considerare, il docente qui di seguito indicato, come controinteressati, tenuto conto della mancata indicazione dei sue estremi, nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017 della Scuola Primaria pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di



Messina in data 29.7.2016, in relazione al punteggio di 102 – la sig.ra: Toscano Maria Luisa (punti 79) - essendo, per l'appunto, senza indicazione di residenza, **autorizzare la notifica ex art. 151 cpc**, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma;

2) Preliminarmente, in quanto da considerare, quelli qui di seguito indicati, come controinteressati, tenuto conto del rilevante numero dei docenti indicati nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017 della Scuola Primaria pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania in data 29.7.2016, in relazione al punteggio di 102 – i sig.ri: Abruzzo Anna (punti 80), Carnabuci Antonella (punti 84), Novelli Giuseppa (punti 84), Ricca Maria Grazia (punti 84), Sciré Benedetta (punti 80), Castro Francesca Irene (punti 81), Giambianco Maria (punti 80), Gianbalvo Rossella (punti 84) Bommarito Marilena, Baiamonte Giuseppina (punti 88), Bonifacio Melinda (punti 81), Bruccoleri Maria (punti 90), Abruzzo Liliana (punti 88), Cocuzza Giuseppa (punti 94), Culò Giuseppe (punti 93), Culò Rosanna (punti 89), Caruso Giorgia (punti 88), Curto Maria (punti 91), Curia Sabrina (punti 86), D'Amico Laura (punti 81), Drogo Katia (punti 83), Di Stefano Ignazia (punti 91), Ditta Maria Eleonora (punti 84), Falbo Concetta (punti 82), Fiore Vincenza (punti 90), Franzone Giuseppa Natalia (punti 83), Fiorenza Tania (punti 69), Ferrara Valentina (punti 84), Lobue Ivana (punti 91), La Rocca Liliana (punti 88), Mellea Alessia (punti 98), Mammina Concetta (punti 94), Maniscalco Maria Concetta (punti 81), Mirisola Gaetano Luca (punti 87), Marotta Barbara (punti 85), Mazzaglia Maria Consolata (punti 69), Puleri Antonella (punti 86), Palazzi Giuseppe (punti 92), Proetto Mimma (punti 82), Provenzano Giuseppa Elena (punti 88), Privitera Maria Cristina (punti 94), Passalacqua Maria Agnese (punti 83), Petralia Teresa Maria (punti 90), Pizzo Francesca Milena (punti 97), Rubino Lucia Elvira (punti 83), Aricò Alida (punti 98), Rinnone Vincenza (punti 74), Russello Luigi (punti 84), Scuderi Giuseppa (punti 67), Samparisi Annalisa (punti 82), Todaro Laura (punti 93 - meno dei 94 punti della ricorrente con l'incremento di 5 inerenti la specializzazione post-



laurea), Tranchida Daniela (punti 87), Trupina Carmelo (punti 95), Vaccaro Maria (punti 81), Ventura Vincenza (punti 67), Zambito Marsala Annamaria (punti 88), Cuscunà Loredana (punti 85), Oliveri Maria Rosa (punti 55); nonché i sigg.ri Cuscunà Loredana (perché in fascia D); Giordano Grazia (perché in fascia D), Oliveri Maria Rosa (perché in fascia D) - essendo, per l'appunto, un numero rilevante e senza indicazione di residenza, autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma;

3) Nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con la legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis – il diritto della sig.ra Manzoli Giuseppina all'assegnazione della sede definitiva, innanzitutto, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell'ordine di scelta, Sicilia Ambito 0013, 0014, 0015, 0016), ed in particolare nell'ambito 14 in cui ricade la Scuola Primaria Statale di Francavilla di Sicilia, assegnata illegittimamente ad un docente con punteggio inferiore, così come richiesto con la domanda di mobilità, e/o, comunque nell'ordine indicato nella domanda, in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna, nel rispetto del solo punteggio riportato di 102, considerando tale punteggio rispetto al punteggio inferiore di 79 riportato da una docente, Toscano Maria Luisa, nella graduatoria pubblicata nel bollettino dell'USP di Messina del 29.7.2016;

4) Sempre nel merito, in ogni caso, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con la legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis – il diritto della sig.ra Manzoli Giuseppina all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale della Provincia di Catania, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell'ordine di scelta, Sicilia Ambito 0009, 0010, 0006, 0007, 0008),



così come anche richiesto con la domanda di mobilità, e/o, comunque nell'ordine indicato nella domanda (e quindi negli altri ambiti richiesti) in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna, nel rispetto del solo punteggio riportato di 102, considerando tale punteggio rispetto ai punteggi inferiori riportati da altri docenti nella graduatoria pubblicata nel bollettino dell'USP di Catania del 29.7.2016;

5) In via subordinata, sempre nel merito, ritenere e dichiarare – tenuto conto dell'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, e quindi delle fasce - il diritto della sig.ra Manzoli Giuseppina all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale della Provincia di Catania, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell'ordine di scelta, Sicilia Ambito 0009, 0010, 0006, 0007, 0008), così come anche richiesto con la domanda di mobilità, in base ai posti disponibili illegittimamente sottratti alla fase C ed assegnati alla fase D, come si evince dalla graduatoria della mobilità pubblicata nel bollettino dell'USP di Catania del 29.7.2016;

6) Ritenere e dichiarare, nel contempo, il diritto della sig.ra Manzoli Giuseppina all'assegnazione della sede definitiva, innanzitutto, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Catania, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell'ordine di scelta, Sicilia Ambito 0009, 0010, 0006, 0007, 0008), così come anche richiesto con la domanda di mobilità, tenuto conto del fatto che vi erano posti disponibili sul sostegno, preesistenti alle operazioni di mobilità ma non dichiarati, che sono stati sottratti illegittimamente e messi a disposizione per le operazioni, anche in via straordinaria, di assegnazione provvisoria, addirittura, destinandoli anche a docenti di posto comune privi di titolo per l'insegnamento sul sostegno;

7) Adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente e del suo diritto soggettivo, ordinando all'USP di Messina e/o all'USP di Catania e/o all'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o al MIUR, per quanto di competenza, di provvedere all'assegnazione della sede definitiva presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina (nell'ordine di scelta, Sicilia Ambito 0013, 0014, 0015, 0016), ed in particolare nell'ambito 0014; e/o presso l'Ufficio Scolastico



Provinciale di Catania (nell'ordine di scelta, Sicilia Ambito 0009, 0010, 0006, 0007, 0008); e/o altro Ufficio Scolastico Provinciale spettante di diritto;

8) In via cautelare ed urgente, in pendenza del ricorso, sussistendo il presupposto del “fumus boni iuris” e sorgendo quello del danno grave ed irreparabile, per quanto anche precisato sopra, assegnare, anche provvisoriamente nelle more della definizione nel merito, la sig.ra Manzoli Giuseppina nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (in uno degli ambiti in cui si suddivide, nell'ordine di scelta, Sicilia Ambito 0013, 0014, 0015, 0016), ed in particolare nell'ambito 0014; e/o, comunque, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Catania, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell'ordine di scelta, Sicilia Ambito 0009, 0010, 0006, 0007, 0008), così come anche richiesto con la domanda di mobilità, adottando i provvedimenti più idonei ed opportuni;

9) Senza inversione dell'onere della prova, in via istruttoria, disporre l'interrogatorio formale del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania sulle seguenti circostanze: vero o no che, prima dell'inizio delle operazioni di mobilità, esistevano numerosi ulteriori posti di sostegno oltre a quelli resi formalmente disponibili per tali operazioni nella provincia di Catania; vero o no che i posti messi a disposizione per le assegnazioni provvisorie erano vacanti e comunque non si erano resi disponibili per indisponibilità del titolare della cattedra; vero o no che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania ha assegnato, provvisoriamente, ulteriori posti di sostegno anche a docenti di posto comune, al momento della richiesta, privi di titolo per tale insegnamento; con riserva di articularne altri e di richiedere prova testimoniale anche in relazione alle richieste e difese del MIUR;

10) Sempre in via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, anche ai sensi degli artt. 210 e 213 cpc, ordinare al MIUR e per esso all'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania di fornire chiarimenti, producendo apposita documentazione, in merito alla natura dei posti di sostegno messi a disposizione delle operazioni di assegnazione provvisoria ed in particolare di quelli assegnati ai docenti di posto comune privi di titolo all'insegnamento, chiarendo anche come sia stato possibile la



venuta ad esistenza di un numero relevantissimo di cattedre di sostegno rispetto a quelle messe a disposizione, qualche mese prima e comunque prima dell'anno scolastico 2016/2017, per le operazioni di mobilità;

11) Con riserva di articolazioni di mezzi di prova anche in relazione alle difese del MIUR su cui incombe l'onere della prova;

12) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile, che ricade in materia di lavoro, e che il contributo dovuto è di euro 259,00.

Si produce documentazione come da indice allegato.

Messina, 9.5.2017

avv. Giovanni Marchese

